

CAPITOLO I

PAROLE PERICOLOSE.  
CONFLITTO E BILANCIAMENTO TRA LIBERTÀ  
E LIMITI. UNO SGUARDO D'INSIEME

*Daniela Milani*

Esistono parole pericolose a priori? La storia è costellata di esempi in cui parole, di per sé neutre, hanno assunto valenze preoccupanti, se non per l'appunto pericolose, in ragione del contesto nel quale sono state proferite. Lo illustra molto bene nel suo contributo Matteo Nacci, il quale ci ricorda, per l'appunto, come non esistano parole pericolose in sé e per sé, ma parole che lo sono diventate per le persone dalle quali sono state pronunciate, il momento storico in cui sono state esternate o le reazioni che hanno sollevato. E, a sostegno della sua tesi, ricorda due eventi che hanno non solo influenzato profondamente i rapporti fra la Chiesa e le comunità politiche, ma persino, in senso più ampio, la storia d'Europa. Il primo di questi due eventi ci riporta all'"et quodammodo in temporalibus" che, proferito da Innocenzo III (1198-1216), è stato interpretato nel senso di sottomettere l'imperatore al papa, anche in ordine alle questioni di natura temporale. Il secondo ci riconduce invece all'espressione "unica inconsutilis", contenuta nella bolla *Unam Sanctam* di Bonifacio VIII (1294-1303); espressione che, intesa come abbraccio da parte della Chiesa della società civile, è stata vissuta da Filippo IV come una mortificazione. Da qui, la superbia gallicana e la reazione risoluta dell'imperatore che, come risaputo, ha condotto all'imprigionamento del papa.

Su un altro versante è l'impiego delle parole nello sviluppo dell'argomentazione retorica non aderente alla verità a porre anzitempo la questione, attuale e antica, delle *fake news*. Il contributo di Daniela Bucco-

mino, attraverso l'esplorazione del pensiero giuridico e delle disposizioni normative che hanno disciplinato il settore editoriale nella Parigi di fine Settecento, pone in luce, al riguardo, due questioni fondamentali. Da un lato, l'impatto sulla vita sociale e politica della Francia alla fine dell'*Ancien Régime* del legame fra libertà di manifestazione del pensiero, verità e diritto; dall'altro la realizzazione, proprio a partire da tale relazione, di una precoce *post-truth society*.

D'altronde, che le "voci", i *rumors* e la rivoluzione abbiano stretti rapporti è noto. Bronislaw Baczko – ci ricorda l'Autrice – in un celebre articolo, ha affermato che è «impossibile comprendere gli eventi rivoluzionari senza tener conto del ruolo che spetta alle voci nel comportamento dei loro attori e in particolare nell'esacerbazione delle loro emozioni e passioni». È di questo ruolo che, ad esempio, Georges Lefebvre mostrò presto il peso nella comprensione della Grande Paura dell'estate del 1789, o di cui si può parlare con riguardo alla figura quasi mitica della Regina Maria Antonietta. Se tutti i *rumors* in gioco durante gli sconvolgenti eventi della Francia di fine Settecento non procedono certo dalla stessa logica e non possono essere compresi al di fuori del contesto specifico da cui sono scaturiti e dove sono circolati, resta che le storie di cronaca, articolate su reti di comunicazione informali che ne assicuravano un'ampia e rapida diffusione, contribuirono potentemente alla politica e alla legislazione pre e durante la Rivoluzione.

A distanza di qualche secolo Twitter, Facebook, Instagram e YouTube hanno sospeso i profili di Donald Trump accusato, durante il concitato assalto a Capitol Hill, di trasmettere messaggi ambigui se non dichiaratamente favorevoli ai manifestanti che, bandiere e armi alla mano, hanno preso d'assalto il Congresso, entrandovi con la forza e costringendo i parlamentari a sospendere le operazioni di certificazione dell'elezione di Joe Biden. Dopo l'attacco a Capitol Hill, ci ricorda Luca Vanoni, la classe politica americana si è interrogata a fondo su quanto è accaduto rivolgendo lo sguardo alla Costituzione in cerca di meccanismi capaci di prevenire futuri sconvolgimenti e di rafforzare i presidi democratici della nazione. Oltre ai rimedi promossi dal diritto penale, la Costituzione americana offre infatti alcuni strumenti utili a proteggere i fragili meccanismi della democrazia. Tre, in particolare, la *Disability and Succession Clause*, l'*Impeachment* e la *Disqualification Clause*. Tuttavia, osserva l'Autore, nes-

suno di questi meccanismi pare attualmente in grado di risolvere la crisi politica generata dai fatti accaduti il 7 gennaio del 2021. All'origine di tale crisi si trova infatti la polarizzazione identitaria che Donald Trump ha cavalcato ed estremizzato, intaccando in misura significativa lo spirito dialogico che consentiva un tempo di riassorbire il dissenso sociale all'interno di una comune cornice costituzionale.

Sempre con riguardo agli Stati Uniti l'importanza del contesto è ancora sottolineata da Alessandra Galluccio, che nel suo contributo ha indagato il versante dei rapporti tra l'istigazione alla violenza, sanzionata in sede penale, e la libertà di manifestazione del pensiero, per come tutelata nella Costituzione americana. La tesi di fondo dell'Autrice muove dalla considerazione che mentre nel panorama culturale occidentale si registra la tendenza a reprimere indiscriminatamente le manifestazioni della libertà di pensiero, ogni qual volta dirette a offendere contro-interessi di vario genere, l'esperienza degli Stati Uniti costituisca un'eccezione. In questo ordinamento si accorda infatti una tutela preferenziale al I Emendamento in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, come diritto fortemente correlato al concetto di autonomia individuale, o del ruolo che a quest'ultima viene riconosciuto all'interno della società. E, a sostegno di quanto osservato, svolge alcune considerazioni a partire dal *clear and present danger test* che, operante giurisprudenzialmente in ambito penale dal 1919, subordina la punibilità dell'istigazione al ricorrere di alcuni specifici requisiti, fra cui il pericolo chiaro e attuale corso da un contro-interesse di rilevante importanza. Nella prassi, però, si è assistito a un andamento sinusoidale, fatto di periodi con picchi di poche o pochissime incriminazioni di manifestazioni del pensiero e altri in cui si sono viceversa registrate tante o tantissime incriminazioni, influenzate da momenti storici in cui i periodi di tensione sociale hanno inficiato ogni petizione di principio. La tensione sociale ha, in altre parole, messo in discussione il consueto bilanciamento fra la libera manifestazione del pensiero e i contro-interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale (bilanciamento teoricamente più favorevole alla prima) fino all'arretramento delle tutele tipico del trattamento da riservarsi al 'nemico', che si colloca in uno spazio diverso, insensibile o, comunque, meno sensibile alle istanze di tutela della Costituzione.

La rilevanza del contesto di riferimento fa infine da sfondo anche al problema del rapporto tra la libertà di religione, da un lato, e la libertà di

espressione, dall'altro. Un rapporto che sappiamo essere delicato e che non di rado è sfociato in aperti conflitti. Ma la società multiculturale contemporanea, si domanda Cristiana Cianitto, è ancora segnata da questi contrasti? Se guardiamo al modello sociale delle democrazie occidentali, osserva l'Autrice, ci accorgiamo che non si tratta più di proteggere tanto la religione in sé – modello ormai desueto e per lo più basato sulla previsione del reato di blasfemia – quanto coloro che professano una religione in un'ottica di pari opportunità e non discriminazione. Nell'intento di perseguire tale obiettivo i legislatori nazionali hanno introdotto lo strumento dell'*hate speech* con il fine di prevenire tutte le manifestazioni del pensiero che possono fomentare l'odio sociale tra gruppi, o tra i singoli appartenenti ai gruppi, sfociando in eventuali episodi di violenza e discriminazione. Si è quindi scelto di ricorrere, ancora una volta, al diritto penale in funzione non tanto repressiva, quanto preventiva. In sede applicativa sono emerse però, secondo l'Autrice, le aporie di una scelta che non riesce, come vorrebbe, ad assicurare una tutela efficace degli interessi in gioco a causa di limiti strutturali e tecnici. Lo strumento dell'*hate speech* risulta infatti utile solo quando si tratta di reprimere le fattispecie più gravi che l'ordinamento saprebbe comunque intercettare grazie alle norme più generali.

Per la composizione dei conflitti in materia di diritti fondamentali l'Autrice ritiene quindi che siano maggiormente efficaci strumenti di *soft law*, quali lo sviluppo di un sistema educativo improntato a una nuova narrazione dei diritti umani, insieme all'impiego di codici etici e al ricorso a strumenti di mediazione/composizione delle controversie in materia.

Indipendentemente dalle questioni affrontate nei singoli contributi di cui si compone la prima parte di questo volume emerge chiaramente, anche grazie alla prospettiva trasversale data dalla Professoressa Parini, in sede di ideazione del convegno, la necessità di procedere con estrema cautela nel bilanciamento tra libertà e limiti di fronte alla minaccia delle parole pericolose. Una sfida, quella del bilanciamento, che assegna ai giuristi un ruolo particolarmente delicato non tanto e non solo al fine di garantire una corretta applicazione dei principi e dei valori rilevanti per la materia, ma anche stante la necessità, emersa in tutti i contributi qui considerati, di saper correttamente interpretare contesti inevitabilmente condizionati da fattori di ordine storico, sociale, antropologico e culturale.